



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4305 del 2022, proposto da Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale - Puglia (A.Re.S.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Aldo Loiodice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariano Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Maria Nico, Onofrio Sisto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Dalfino, Giuseppe Delle Foglie, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Emilio Reboli in Roma, via di Priscilla, n. 59;

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Dalfino, Giuseppe Delle Foglie, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariano Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Aress Puglia, non costituita in giudizio;

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Maria Nico, Onofrio Sisto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 4384 del 2022, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Maria Nico, Onofrio Sisto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariano Alterio, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia;

Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale Puglia (Aress), non costituita in giudizio;

### *nei confronti*

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Dalfino, Giuseppe Delle Foglie, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Emilio Reboli in Roma, via di Priscilla 59;

### *per la riforma*

quanto ai ricorsi n. -OMISSIS-:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2023 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

1. - Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR per la Puglia, sede di Bari, la dott.ssa -OMISSIS- ha impugnato parzialmente, nei limiti del proprio interesse, la delibera n. -OMISSIS-, con cui il Direttore Generale dell'Aress Puglia ha approvato la graduatoria definitiva del concorso per la copertura di n. 5 posti di dirigente amministrativo presso la stessa Amministrazione.

Ha esposto di aver partecipato alla suddetta selezione, indetta con delibera n. -OMISSIS- precisando che due dei cinque posti a concorso erano stati riservati, ex art. 52 comma 1-bis del d.lgs. n.165/2001, ai dipendenti dell'Agenzia; ha quindi precisato di essersi classificata terza tra coloro i quali prestano già servizio presso la P.A. procedente, nonché venticinquesima nella graduatoria generale.

La ricorrente ha dedotto:

- di aver sostenuto tre prove concorsuali, come previsto nel bando:

(i) una prova scritta (consistente in una serie di quesiti a risposta sintetica di diritto amministrativo e costituzionale);

(ii) una prova teorico-pratica (relativa alla predisposizione di un provvedimento dirigenziale di indizione di un concorso per l'assunzione di personale amministrativo);

(iii) una prova orale (consistente in un colloquio sulle materie previste in bando).

- di aver conseguito il punteggio minimo utile al superamento delle prove, puntualizzando che la lex specialis aveva fissato la soglia di idoneità a 21/30 per i primi due elaborati (prova scritta e prova teorico-pratica) e a 14/20 per il colloquio orale.

- di aver totalizzato 64,70 punti, a fronte dei punti 72,35 e 70,46 conseguiti, rispettivamente, dai due riservisti-vincitori, dott.ssa -OMISSIS-.

Con il ricorso di primo grado, quindi, la ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva (e gli atti del procedimento) lamentando laasserita irragionevolezza delle valutazioni (e quindi dei punteggi) assegnati dalla Commissione per le prove di esame, con conseguente disparità di trattamento tra i candidati nella valutazione delle prove espletate, con particolare riguardo ai due controinteressati risultati vincitori, in base alla riserva prevista dal bando di concorso, in quanto già dipendenti dell'Amministrazione.

1.1 - Si sono costituiti per resistere al ricorso sia l'Aress (Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il

Sociale della Puglia), sia i controinteressati dott.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-.

2. - Con la sentenza impugnata n. -OMISSIS-, il TAR ha accolto il ricorso; il giudice di primo grado ha accolto le censure proposte avverso la valutazione disposta dalla commissione esaminatrice relativamente alle prove scritte dei due controinteressati; le ulteriori censure, proposte avverso le ulteriori prove concorsuali, sono state invece assorbite.

2.1 - Il TAR ha disposto l'esclusione dalla graduatoria di due controinteressati, ritenendo non necessaria la ripetizione delle operazioni di correzione delle prove, "in quanto il giudizio ad esse riferito non può che attestarsi al di sotto della sufficienza"; in definitiva, ha invalidato la posizione dei due riservisti – vincitori, facendo salva la graduatoria del concorso nella restante parte.

3. - Avverso tale sentenza sono stati proposti tre distinti atti di appello, proposti, rispettivamente, dall'Aress (RG n. 4305/22), dalla dott.ssa -OMISSIS-(RG n. 4384/22) e dal dott. -OMISSIS- (RG n. 4307/22); con tutti i tre gli atti di appello è stata proposta l'istanza cautelare monocratica.

4. - Con decreti monocratici n. -OMISSIS- è stata accolta l'istanza cautelare proposta dagli appellanti.

5. - Con ordinanza n. -OMISSIS-la Sezione ha disposto la riunione dei tre appelli RG n. 4305/22, RG n. 4384/22 e RG n. 4307/22, confermando i decreti cautelari e disponendo, quindi, la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata.

6. - Nell'appello proposto da Aress (RG 4305/22) i sono costituiti in giudizio i dott.ri -OMISSIS-e -OMISSIS- e la dott.ssa -OMISSIS-, ricorrente in primo grado.

6.1 - Nei due appelli proposti rispettivamente dai dott.ri -OMISSIS-e -OMISSIS- si è costituita la dott.ssa -OMISSIS- che ha replicato alle doglianze proposte; si sono costituiti anche la dott.ssa -OMISSIS-nella causa proposta dal dott. -OMISSIS- e quest'ultimo nella causa proposta dalla dott.ssa -OMISSIS-.

6.2 - In tutti e tre gli appelli la dott.ssa -OMISSIS- ha riproposto, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a., i motivi dedotti in primo grado ed assorbiti dal TAR.

6.3 - Le parti hanno depositato scritti difensivi, anche in replica, a sostegno delle rispettive tesi.

7. - All'udienza pubblica del 9 febbraio 2023 i tre appelli riuniti sono stati trattenuti in decisione.

8. - Gli appelli, che si fondano, sostanzialmente, sui medesimi profili di doglianza, vanno accolti, e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado proposto dalla dott. -OMISSIS-.

9. - I motivi di appello possono così riassumersi.

9.1 - Con un primo motivo di doglianza, comune a tutti e tre gli appelli, gli appellanti hanno lamentato la violazione del principio dell'insindacabilità nel merito delle valutazioni discrezionali della commissione esaminatrice di un pubblico concorso; essi hanno, quindi, dedotto che la sentenza del TAR sarebbe viziata per eccesso di potere giurisdizionale, in quanto il TAR avrebbe effettuato un riesame sostitutivo delle valutazioni effettuate dalla commissione, ingerendosi, inammissibilmente, nella sfera discrezionale ad essa riservata, tanto da disporre in via diretta l'esclusione dalla graduatoria dei dottori -OMISSIS-e -OMISSIS-, vincitori del concorso.

9.2 - Con un secondo profilo gli appellanti hanno dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c., e dell'art. 100 c.p.c., in quanto il TAR, avendo decretato l'estromissione dei riservisti-vincitori dalla graduatoria, in considerazione della ritenuta insufficienza delle loro prove scritte, avrebbe travalicato dalla pretesa azionata e dall'interesse a ricorrere della ricorrente in primo grado, avendo escluso due concorrenti, sebbene la dott.ssa -OMISSIS- avesse interesse a subentrare su un solo posto riservato.

In altre parole, secondo tale prospettazione, il TAR, dopo aver ritenuto insufficiente la prova di uno dei due vincitori, avrebbe dovuto ritenere improcedibile la domanda di esclusione dell'altro vincitore – riservista del concorso.

9.3 - Con il terzo profilo di doglianza gli appellanti hanno, infine, contestato le valutazioni del primo giudice,

rilevando l'erroneità del giudizio di non idoneità formulato dal TAR, in quanto fondato su singoli errori, non tenendo conto che il giudizio reso dalla commissione esaminatrice sarebbe stato, invece, complessivo, tenendo conto dell'intera prova scritta dai due candidati, poi risultati vincitori, che riguardava plurimi quesiti. Gli appellanti hanno quindi contestato, nel dettaglio, le statuizioni del TAR in relazione a tali profili.

10. - Prima di procedere alla disamina delle doglianze, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità dell'atto di appello sollevate dalla appellata dott.ssa -OMISSIS-, ricorrente in primo grado.

10.1 - Con una prima eccezione l'appellata ha dedotto che, in sede di appello, non sarebbero stati impugnati taluni capi della sentenza di primo grado, in grado di sorreggere la decisione impugnata.

10.2 - L'eccezione va respinta, in quanto i tre appelli hanno censurato tutte le statuizioni del primo giudice su cui si fonda la pronuncia di accoglimento del ricorso di primo grado.

Peraltro, la sentenza è affetta da un vizio radicale, quello relativo alle valutazioni di merito svolte dal TAR, che non si è limitato a sindacare i punteggi assegnati dalla commissione esaminatrice alle prove scritte dei due vincitori, ma si è spinto fino al punto di dichiarare, direttamente, tali prove come insufficienti; in questo modo il TAR ha invaso l'ambito riservato alla P.A., avendo sostituito il suo giudizio a quello dell'organo competente (la commissione), fino al punto di decretare l'esclusione dei dott.ri -OMISSIS-e -OMISSIS- dalla graduatoria, incorrendo – in questo modo – non solo nel vizio di eccesso di potere giurisdizionale, ma anche in quelli di violazione degli artt. 112 c.p.c. e 100 c.p.c..

Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità non è solo infondata, ma anche inammissibile per difetto di interesse.

10.3 - Altrettanto infondata è la seconda eccezione di inammissibilità, per genericità, degli appelli, in quanto le impugnazioni risultano puntuali e dettagliate; quanto agli aspetti relativi ai vizi di illogicità, incongruità, erroneità, contraddittorietà ed inattendibilità manifesta degli atti impugnati, è sufficiente rilevare che gli appellanti hanno formalmente contestato la sussistenza di tali vizi con l'ultimo profilo di doglianza che verrà in seguito esaminato.

11. – Passando alla disamina del merito, è opportuno precisare che i motivi di appello, relativi ai tre ricorsi riuniti, possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro connessi.

12. - Come già anticipato, va accolta la prima doglianza, in quanto il TAR ha travalicato dai limiti del proprio sindacato sulle valutazioni delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi.

Secondo la giurisprudenza consolidata, infatti, "Le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà *ictu oculi* rilevabile; ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della *logicità*, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l'adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica; stante, invero, il diverso rilievo ed ambito concettuale, che assumono i due vizi, l'uno non può essere arbitrariamente dedotto dall'altro e, soprattutto, un giudizio critico negativo reso dalla commissione esaminatrice mediante punteggio numerico non risulta affetto né da profili di insufficienza, né da profili di irrazionalità solo perché il giudice, senza rilevare alcuna concreta eclatante discrasia tra la votazione negativa attribuita e il contenuto degli elaborati, decida di sostituire (indebitamente) la propria competenza a quella specifica riconosciuta dall'ordinamento alla commissione, invadendo gli ambiti di discrezionalità tecnica alla stessa

riservati.” (Consiglio di Stato, Sez. II, 23 febbraio 2021, n. 1568).

“Escluso, quindi, che sia consentito all'organo giudicante esprimere valutazioni implicanti una sostituzione delle argomentazioni logico-giuridiche articolate dalla Commissione di concorso (sia pur nella sintesi che è propria di un giudizio di idoneità/inidoneità), altrimenti venendosi a sostanziare un'operazione che inammissibilmente trasmoderebbe in "un pratico rifacimento, ad opera dell'adito organo di giustizia, del giudizio tecnico-discrezionale già espresso dalla commissione" (Cons. Stato, Sez. IV, 27 aprile 2012 n. 2484), lo scrutinio giurisdizionale delle valutazioni operate dalle commissioni di concorso "è limitato alla verifica di macroscopiche illogicità evincibili ictu oculi, ossia apprezzabili senza bisogno di attingere a cognizioni, pur basiche, della scienza specialistica di riferimento", atteso che il giudice amministrativo "non può né deve entrare nel merito del giudizio della commissione, ma solo riscontrare, ove presenti, abnormi fallacie logiche, tali da pregiudicare ab imis l'attendibilità stessa della valutazione, erosa ab interno da eclatanti irragionevolezza, palesi inconsistenze logiche, evidenti travisamenti del fatto" (Cons. Stato, Sez. II, 26 ottobre 2020, n. 6457; Sez. V, 25 marzo 2020, n. 2079).

12.1 - Dalla disamina della sentenza appellata si evince una intrinseca incongruenza nella motivazione: il TAR ha dapprima richiamato il predetto orientamento, precisando di condividerlo, ma poi ha travalicato dai limiti di sindacabilità delle valutazioni rese dalla commissione di concorso, non limitandosi a segnalare l'illogicità ed irragionevolezza delle valutazioni dell'organo competente, ma è andato ben oltre laddove ha stabilito, dopo aver letto gli elaborati scritti dei controinteressati, che "il deficit di preparazione, emerso dagli elaborati prodotti in atti, avrebbe dovuto necessariamente incidere sulla valutazione di sufficienza di questi scritti, stante la funzionalità delle prove cui sono stati sottoposti i candidati, ovvero considerando che il concorso de quo è finalizzato all'assunzione di personale di qualifica dirigenziale (che di fronte ad una preparazione istituzionale così scadente non potrebbe in alcun modo assicurare i livelli di efficienza, efficacia ed imparzialità richiesti per l'espletamento della funzione pubblica in modo adeguato). Al contrario, la valutazione positiva attribuita alle prove de quibus si pone logicamente e razionalmente in contrasto con errori così grossolani e macroscopici come quelli contestati, attestanti una maturità scientifica, in ambito giuridico-amministrativo, che non può neppure lambire la sufficienza”.

12.2 - A ciò il TAR ha poi aggiunto che "la macroscopica irragionevolezza del giudizio di idoneità della Commissione, non richiede la ripetizione delle operazioni di correzione delle prove, in quanto il giudizio ad esse riferito non può che attestarsi al di sotto della sufficienza, con conseguente espunzione dei controinteressati dalla graduatoria, per inidoneità della prova scritta a raggiungere il punteggio minimo richiesto”, incorrendo nel vizio di eccesso di potere giurisdizionale.

12.3 - Al riguardo è opportuno richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite, secondo cui: “In materia, costituisce jus receptum il principio secondo cui l'eccesso di potere giurisdizionale sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, denunciabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. III Cost., comma 8, è configurabile soltanto quando l'indagine svolta dal Giudice amministrativo ecceda i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, dimostrandosi strumentale ad una diretta e concreta valutazione della opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, evidenzi l'intento dell'organo giudicante di sostituire la propria volontà a quella dell'Amministrazione, mediante una pronuncia che, in quanto espressiva di un sindacato di merito ed avente il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito, non lasci spazio ad ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa (cfr. Cass., Sez. Un., 24/05/2019, n. 14264; 26/11/2018, n. 30526; 2/02/2018, n. 2582).

E' quanto accade nelle ipotesi in cui il Giudice amministrativo invade arbitrariamente il campo dell'attività riservata alla Pubblica Amministrazione attraverso l'esercizio di poteri di cognizione e di decisione non previsti dalla legge, cioè compiendo atti di valutazione della mera opportunità dell'atto impugnato, oppure

sostituendo propri criteri di valutazione a quelli discrezionali dell'Amministrazione, o ancora adottando decisioni finali c.d. autoesecutive, ovvero sia interamente sostitutive delle determinazioni dell'Amministrazione, con conseguente trapasso da una giurisdizione di legittimità a quella di merito (cfr. Cass., Sez. Un., 9/11/2011, n. 23302; 15/03/1999, n. 137). (cfr. Cassazione civile sez. un., 28/06/2022, n. 20798).

12.4 - La pronuncia del TAR che ha giudicato, in via diretta, insufficienti le prove scritte dei controinteressati, sostituendo la propria valutazione a quella della commissione esaminatrice, e disponendo la loro esclusione dalla graduatoria dei vincitori, ricade nelle ipotesi tipiche dell'eccesso di potere giurisdizionale, in quanto il TAR ha esercitato una inammissibile giurisdizione di merito, in luogo di quella di legittimità.

Il primo giudice, infatti, ha emesso una sentenza "autoesecutiva", atteso che – nel definire il principio conformativo –, ha espressamente ritenuto del tutto inutile un riesame da parte della commissione, avendo già stabilito, in via diretta e, quindi, nel merito, che le prove di esame dei dott.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-non potevano ritenersi sufficienti.

13. - Peraltro, nel disporre l'espunzione dei controinteressati dalla graduatoria dei vincitori, non ha tenuto conto neppure dell'interesse azionato dalla ricorrente in primo grado, che era limitato ad ottenere l'esclusione di un solo vincitore per subentrare al suo posto, né dei limiti della domanda da essa stessa proposta che – per l'appunto – era limitata al subentro nella graduatoria al posto di uno di essi.

Ne consegue la fondatezza anche del secondo profilo di doglianza relativo alla violazione degli artt. 100 c.p.c. e 112 c.p.c.

14. - Va accolto anche il terzo profilo di doglianza, in quanto, come hanno correttamente rilevato gli appellanti, il giudizio del TAR si fonda su taluni errori commessi dai candidati, non tenendo conto che il giudizio della commissione riguardava una pluralità di quesiti e la valutazione finale era di tipo complessivo: nel giudizio globale, taluni errori, potevano ritenersi non determinanti ai fini della valutazione di idoneità del concorrente, ma tali da giustificare il solo abbassamento del punteggio finale.

Nel caso di specie, nessuno dei due controinteressati ha conseguito il punteggio pieno di 30/30, incompatibile con la presenza di errori nell'elaborato scritto, avendo entrambi ottenuto punteggi ad esso inferiori (pari a punti 25/30 per il concorrente dott. -OMISSIS- e al punteggio minimo di punti 21/30 per la concorrente -OMISSIS-).

14.1 - Il TAR ha desunto la manifesta irragionevolezza e/o contraddittorietà dei voti assegnati ai candidati dalla insufficiente trattazione di un singolo argomento (il silenzio) per la dott.ssa -OMISSIS-, o da un errore giuridico sulla giurisdizione (in relazione al silenzio) e da una omessa citazione di una disposizione di legge per il dott. -OMISSIS- (in quanto l'erronea citazione della disciplina sulla dirigenza pubblica costituisce, palesemente, un mero refuso), senza tener conto della globalità della prova scritta, articolata sulla base di tre distinti quesiti, e senza considerare la pluralità dei criteri di valutazione a disposizione della commissione, uno solo dei quali attinente alla padronanza degli argomenti.

14.2 - Se si considera che la prova di esame non riguardava solo il silenzio della P.A., il punteggio minimo di punti 21/30 assegnato alla dott.ssa -OMISSIS-, a causa dell'omessa trattazione dell'istituto del c.d. silenzio inadempimento, non risulta – ictu oculi – palesemente irragionevole o sproporzionato. Tale valutazione non risulta abnorme neppure considerando la trattazione relativa all'art. 118 Cost., strettamente connessa con quella dell'art. 117 Cost., richiamato dalla concorrente nel suo elaborato.

14.3 – Neppure il punteggio assegnato al dott. -OMISSIS- risulta palesemente illogico o abnorme, tenuto conto che gli sono stati imputati un errore sull'individuazione della giurisdizione in materia di silenzio, una omessa citazione della norma sul silenzio ed un mero refuso: ne consegue che il maggior punteggio assegnato dalla commissione al suo elaborato non risulta palesemente illogico e sproporzionato, se confrontato con quello assegnato alla controinteressata dott.ssa -OMISSIS-.

In definitiva, va accolto anche l'ultimo motivo di appello.

15. - Devono essere ora esaminati i motivi dedotti in primo grado, e riproposti nell'atto di costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 101, comma 2, dalla dott.ssa -OMISSIS-, ricorrente in primo grado.

15.1 - Le doglianze relative alle prove scritte sono state già esaminate e ritenute infondate.

15.2 - Per quanto concerne la prova pratica, relativa alla predisposizione di un bando di concorso per il reclutamento di personale, l'appellata ha lamentato l'omessa citazione, da parte della dott.ssa -OMISSIS-, di talune disposizioni normative: ritiene il Collegio che il punteggio di punti 22/30, assegnato dalla commissione, non risulta – ictu oculi - palesemente illogico o irragionevole, considerato che l'appellata, ricorrente in primo grado, non ha dedotto l'esistenza di vizi sostanziali dell'atto predisposto dalla candidata, ma si è limitata a denunciare solo vizi formali, riconducibili all'omessa citazione di talune disposizioni di legge nelle premesse del provvedimento.

Ne consegue che il punteggio assegnato, di entità modesta, deve ritenersi compatibile, in base al sindacato spettante a questo giudice nella presente materia, con la presenza di talune imperfezioni formali nella prova pratica.

15.3 – In merito alla prova orale, condivisibilmente l'Aress ha dedotto che quanto sostenuto dalla appellata, in ordine all'illogicità ed irragionevolezza dei punteggi assegnati ai controinteressati, non risulta provato, atteso che in primo grado non è stata prodotta la documentazione a sostegno della censura; tale carenza probatoria non può essere colmata in appello mediante il deposito tardivo di una perizia giurata, ostandovi il divieto recato dall'art. 104, comma 2, c.p.a.

15.4 - Pertanto, anche le doglianze riproposte ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a. nella memoria di costituzione da parte della appellata, ricorrente in primo grado, vanno respinte.

16. - In conclusione, per i suesposti motivi, gli appelli riuniti vanno accolti e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado.

17. - Quanto alle spese del doppio grado, tenuto conto della fattispecie in esame e dell'alternativo esito dei giudizi di primo e secondo grado, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti RG 4305/2022; 4307/2022 e 4384/2022, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata n. -OMISSIS-, respinge il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

Giovanni Pescatore, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Stefania Santoleri**

**IL PRESIDENTE**  
**Michele Corradino**

IL SEGRETARIO